

COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AVVISO PUBBLICO

(Art. 9-ter, comma 2 e seguenti D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020)

Premesso che l'emergenza sanitaria nazionale determinata dall'epidemia da Covid-19 ha prodotto danni di eccezionale gravità alle attività di somministrazione e di commercio al dettaglio su aree pubbliche, le quali oltre alla funzione di servizio esercitano una rilevante funzione di presidio del territorio e che occorre, pertanto, attivare tutte le misure possibili per consentire che l'esercizio dell'attività di cui sopra possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile;

Visto l'art. 9-ter, comma 2 e ss., D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), convertito con L. n. 176/2020;

RENDE NOTO

che, in recepimento della disposizione dell'art. 9-ter, D.L. 137/2020, convertito con L. n. 176/2020, al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a far tempo dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021:

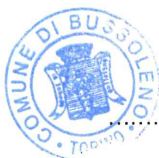
- le imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate da pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono esonerati dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 837 e seguenti, della Legge n. 160 del 2019.

Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, utilizzando la modulistica reperibile sul sito web istituzionale dell'Ente, e inoltrate ai seguenti tramite e_mail al seguente indirizzo di posta elettronica bussoleno@postemailcertificata.it (riceve anche posta non certificata)

Alla domanda deve essere allegata la sola planimetria, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e il rilascio della concessione o autorizzazioni è esente da spese.

Dove necessario, permane l'obbligo della preventiva ordinanza.

Resta fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni generali e settoriali e delle vigenti prescrizioni previste nei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO